



CITTA'  
METROPOLITANA  
DI  
ROMA CAPITALE

**Regolamento  
per la disciplina degli incentivi per  
funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del  
d.lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 5, del  
decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13  
convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41.**

Approvato con decreto del Sindaco Metropolitano

n. 187 del 22.11.2024

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**  
**ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – ART. 8, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 24**  
**FEBBRAIO 2023 N. 13 CONVERTITO IN LEGGE 21 APRILE 2023 N. 41**

**Art. 1 – Principi generali e definizioni.**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) nonché per i “Progetti PNRR” ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 e del Decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024, e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficace e tempestiva gestione dei processi di programmazione, controllo, aggiudicazione e realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione impegnate nelle attività di cui al presente regolamento, in attuazione del principio del risultato e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

b) «Personale» o «Personale dipendente di CMRC», qualsiasi figura professionale interna con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio presso la Città metropolitana di Roma Capitale, indipendentemente dalla qualifica o dal comparto di appartenenza, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale nei casi previsti dalla legge (Decreto legge n. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023; Decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024);

c) «Collaboratore», qualsiasi dipendente, individuato in sede di costituzione dell'apposito gruppo di lavoro, che attraverso il proprio apporto e professionalità contribuisca allo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice, indipendentemente dalla qualifica e dal profilo professionale rivestito, purché in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera, del servizio e della fornitura a regola d'arte e nei termini preventivati;

d) «Progetti PNRR», qualsiasi procedura di affidamento di lavori servizi o forniture finanziata in tutto o in parte con fondi PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, nonché qualsiasi procedura di affidamento di lavori servizi o forniture non più finanziata in tutto o in parte con fondi PNRR ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024, ivi comprese le procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione;

e) «Dirigente del Servizio Procedente», è il Dirigente della struttura (Servizio, Dipartimento, Uffici Centrali o altra struttura di livello dirigenziale dell'Ente) titolare della competenza alla realizzazione

dei lavori o alla acquisizione dei servizi e delle forniture, sulla base della macrostruttura organizzativa dell'Ente e del relativo funzionigramma;

f) «RUP», il Responsabile Unico del Progetto o eventualmente, per i “Progetti PNRR”, il Responsabile Unico del Procedimento.

## **Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice in relazione ad affidamenti di lavori, servizi e/o forniture, compresi i “Progetti PNRR” come definiti all'art. 1, comma 4, lett. d). Sono incentivabili tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture previste dal Codice, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, fatte salve le esclusioni espressamente stabilite dal Codice, a condizione che sia avviata la procedura di scelta del contraente.

2. La quota dell'80% di cui all'art. 45, comma 3, del Codice relativa a ciascun processo realizzativo/acquisitivo di opere, forniture e servizi di competenza della Città Metropolitana (anche per effetto di appositi atti di delega o convenzioni) è destinata ad incentivare i soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. Per i “Progetti PNRR” come definiti all'art. 1, comma 4, lett. d), l'incentivo si applica anche ai dirigenti dell'Ente per le funzioni incentivabili svolte, con le medesime percentuali previste in via generale dal presente regolamento, per il periodo di validità dello speciale regime normativo stabilito dall'art. 8, comma 5, del DL n. 13/2023, vale a dire dal 2023 al 2026.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 45, comma 1 del Codice, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinato a sostituire integralmente il predetto allegato, saranno da considerarsi incentivabili le attività definite da tale ultimo testo. Il limite di cui all'art. 45, comma 4, secondo periodo, del Codice, relativo al tetto dell'incentivo attribuibile al singolo dipendente, è aumentato del 15%, in quanto la Città metropolitana di Roma Capitale adotta i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

4. Gli incentivi spettano altresì ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che svolgono attività incentivabili prestando servizio presso la Città Metropolitana in forza di assegnazione temporanea ex articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, di avvalimento ex art. 1, comma 124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero di specifica convenzione/accordo di collaborazione istituzionale o altro istituto previsto dall'ordinamento. Possono essere destinatari di incentivi i dipendenti con contratto di lavoro sia a tempo determinato sia indeterminato, e sia a tempo pieno sia a tempo parziale con prestazione lavorativa almeno pari al cinquanta per cento del tempo pieno.

5. Le funzioni del personale incaricato vengono svolte durante l'orario ordinario di ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale, in servizio presso la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, relative a procedure di affidamento indette da CMRC ovvero relative a procedure di affidamento effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza o da altri soggetti previsti dalla legge, ovvero mediante contratti di concessione, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. In caso di contratti misti si applica la disciplina del tipo contrattuale prevalente. Il presente regolamento si

applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II 14 del Codice e, in particolare, dal relativo art. 32.

7. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei "Progetti PNRR" come definiti all'art. 1, comma 4, lett. d), e degli adempimenti connessi, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto legge n. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, anche alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024, alle procedure non più finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR, ivi comprese le procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione; il presente Regolamento si applica anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti "Progetti PNRR".

8. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice è destinato dalla Città metropolitana alle finalità di cui all'articolo 45, commi 5, 6 e 7 del Codice.

9. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Città metropolitana da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni, perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45, commi 2, 3 e 4, nel rispetto del presente Regolamento.

10. Sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.

### **Art. 3. Misura degli incentivi**

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base della procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, avuto riguardo ai singoli CIG di affidamento, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

- a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro;
- b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
- c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
- d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.

2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice, gli incentivi per le funzioni tecniche oggetto del presente regolamento sono previsti nell'ambito del quadro economico del progetto posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, primo periodo del Codice.

3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 al Codice, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Città metropolitana.

4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, sono determinate, in relazione alle singole fasi o sottofasi procedurali, nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, avuto riguardo alla complessità e rilevanza del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, al grado di responsabilità, degli obiettivi da perseguire, alla durata dell'incarico, nonché al numero delle figure coinvolte, come segue:

a) una percentuale compresa **tra il 20 ed il 50** per cento, da ripartire tra il RUP, i Responsabili di fase e i relativi collaboratori, comprese le attività di affidamento diretto o per ordine di attivazione di accordo quadro;

b) una percentuale compresa **tra il 3 e il 20** per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione tecnica, finanziaria ed amministrativa della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di gara, e i relativi collaboratori;

c) una percentuale compresa **tra il 15 e il 40** per cento, da ripartire tra gli incaricati della progettazione, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e i relativi eventuali collaboratori;

d) una percentuale compresa **tra il 15 e il 40** per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e i relativi eventuali collaboratori;

e) una percentuale **tra il 3 e il 20** per cento, da ripartire tra gli incaricati del certificato di regolare esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico (ove necessari) e relativi collaboratori.

5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:

a) una percentuale compresa **tra il 20 e il 50** per cento, da ripartire tra il RUP e i relativi collaboratori, comprese le attività di affidamento diretto o per ordine di attivazione di accordo quadro;

b) una percentuale compresa **tra il 10 e il 30** per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti di gara, e i relativi collaboratori;

c) una percentuale compresa **tra il 10 e il 30** per cento, da ripartire tra gli incaricati della progettazione e i relativi collaboratori;

d) una percentuale compresa **tra il 10 e il 40** per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale, nonché l'incaricato della verifica di conformità, e relativi eventuali collaboratori.

6. La somma delle percentuali attribuite ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 non potrà essere superiore al 100%.

7. Per le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture mediante accordo quadro, gli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche – comprese le fasi e sottofasi propedeutiche all'affidamento del contratto quadro generale – si determinano esclusivamente con riferimento all'affidamento dei singoli contratti attuativi.

8. Ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Codice, per i compiti svolti dal personale di CMRC a favore delle amministrazioni e degli enti che si avvalgono della C.U.C. della Città metropolitana, può essere riconosciuta, su richiesta della CMRC, con oneri a carico di dette amministrazioni ed enti, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice.

#### **Art. 4. Individuazione del personale**

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di competenza della Città metropolitana, il “Dirigente del Servizio procedente”, su proposta del RUP, con propria determinazione costituisce, modifica e/o integra il gruppo di lavoro incaricato delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 e all'allegato I10 del Codice, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi – sia del RUP sia degli altri incaricati – nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa struttura organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima struttura organizzativa, in tal caso sentito il Dirigente del Servizio di appartenenza. La determinazione di costituzione/modifica/integrazione del gruppo di lavoro è trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.

2. E' possibile, con determinazione dirigenziale debitamente motivata, disporre la modifica della composizione del gruppo di lavoro, la sostituzione dei relativi componenti o la loro integrazione, nonché l'aggiornamento delle percentuali previste per gli incarichi, nel rispetto della legge e dei criteri stabiliti con il presente Regolamento. La determinazione dirigenziale di costituzione, modifica o integrazione del gruppo di lavoro di norma viene adottata prima dello svolgimento delle singole fasi o sottofasi di attività.

3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUP accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative prima della costituzione del gruppo di lavoro. Gli incarichi sono revocati qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina.

4. Nella determinazione dirigenziale di individuazione del personale facente parte del gruppo di lavoro di cui al comma 1, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.

5. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento si conforma ai principi della piena valorizzazione della professionalità di tutti i dipendenti, della rotazione degli incarichi, di equa distribuzione degli stessi, e del riconoscimento delle autonome responsabilità del Responsabile unico del Progetto, dei Dirigenti dei Servizi e dei Direttori dei Dipartimenti, e al preminente interesse al buon andamento dell'amministrazione e alla qualità delle attività tecniche.

#### **INCARICHI DI COLLAUDO**

6. Gli incarichi di collaudo o di verifica di conformità sono attribuiti dal Dirigente del Servizio procedente con la determinazione dirigenziale di costituzione, integrazione o modifica del gruppo di lavoro di cui al comma 1, previa valutazione da parte del medesimo dirigente ovvero del RUP, ove richiesto, del curriculum dei candidati, alternativamente:

- a) mediante consultazione contestuale di tutti gli iscritti all'Albo dei collaudatori/verificatori dell'Ente;
- b) mediante consultazione di tutti i dipendenti dell'Ente, attraverso comunicazione di ricerca di professionalità interna da inviare a tutto il personale dipendente dell'Ente, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti;
- c) per i “Progetti PNRR”, mediante comunicazione di ricerca di professionalità interna da inviare, su richiesta del RUP, a tutto il personale, compresa la dirigenza, dell'Ente.

7. I curricula di tutti i candidati vengono trasmessi per le valutazioni di competenza al Dirigente del Servizio procedente, che individua il candidato cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, sentito il Dirigente del Servizio di appartenenza del dipendente valutato maggiormente idoneo (ove appartenente ad altra struttura), procede all'affidamento dell'incarico. In caso di consultazione ai sensi del precedente comma 6, lett. a), il Dirigente del Servizio procedente, qualora ritenuto opportuno, al fine di ampliare la rosa delle candidature, ha facoltà di attivare le procedure di cui al precedente comma 6, lett. b) e c).

8. In conformità a quanto stabilito dall'art. 116, comma 4, del Codice, "*I collaudatori della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti*". Ai sensi dell'art. 226 del Codice, ai procedimenti in corso alla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **Art. 5. Termini per le prestazioni**

1. Nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. I termini per la direzione dei lavori e dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. I termini per il collaudo, per il certificato di regolare esecuzione e per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative. Di norma l'affidamento dell'incarico di collaudatore è effettuato prima dell'avvio dei lavori, salvo i collaudi in corso d'opera per i quali l'affidamento è effettuato prima dell'avvio del cantiere.

3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 6. Attribuzione degli incarichi**

1. I provvedimenti di costituzione, modifica e integrazione dei gruppi di lavoro e attribuzione degli incarichi incentivabili indicano le percentuali presuntive previste di ripartizione dell'incentivo, in ragione della complessità e rilevanza del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità, della durata dell'incarico, degli obiettivi da perseguire, nonché del numero delle figure coinvolte, nel rispetto delle percentuali indicate all'articolo 3, commi 4 e 5, secondo una valutazione di massima *ex ante* e fermo restando che la quota di incentivo effettivamente spettante viene stabilita in via definitiva solo con la determinazione dirigenziale di liquidazione finale.

2. La determinazione definitiva degli importi effettivi spettanti al personale incaricato avviene pertanto solo dopo il completamento dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento ed è disposta con determinazione dirigenziale di liquidazione del "Dirigente del Servizio Procedente", titolare della competenza alla realizzazione dei lavori o della acquisizione delle forniture e dei servizi. La determinazione dirigenziale di liquidazione dell'incentivo è subordinata al previo accertamento positivo della sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento per procedere alla liquidazione, ivi compresa la verifica del rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti, ed è pertanto adottata, sulla base di apposita attestazione rilasciata da parte del RUP, contenente anche l'indicazione delle attività concretamente svolte da ciascuno; il Dirigente può richiedere al RUP di predisporre la proposta di liquidazione.

3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo

complessivo dei lavori, servizi e forniture, al lordo del ribasso, a seguito della variante, purché vi sia copertura nel Quadro Tecnico Economico rimodulato.

4. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice. Successivamente, il dirigente del Servizio procedente, su proposta del RUP medesimo, con proprio provvedimento approva il nuovo QTE dell'affidamento contenente l'importo aggiornato dell'incentivo, ricalcolato utilizzando il nuovo importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento comprensivo del costo della variante/modifica contrattuale.

5. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi di funzioni tecniche o di collaborazione, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, fermo restando il limite generale di incentivo percepibile da ciascun dipendente.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento. Per le attività svolte in più anni, ai fini della corretta applicazione del criterio di competenza, le prestazioni vanno imputate pro quota alle singole annualità di riferimento, e liquidate nell'anno in cui la fase cui si riferiscono viene conclusa; il provvedimento di liquidazione specifica la quota di competenza di ciascuna annualità.

#### **Art. 7. Procedura di liquidazione**

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono corrisposti ai soggetti incaricati con apposita determinazione dirigenziale di costituzione, modifica o integrazione del gruppo di lavoro e che abbiano adeguatamente completato le attività ivi indicate e ad essi assegnate.

2. Gli incentivi possono essere liquidati solo a condizione che tutte le varie fasi del processo realizzativo/acquisitivo siano state completate e verificate o validate secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dagli atti d'incarico.

3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente del Servizio, sulla base di apposita attestazione del RUP, del completamento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati senza errori o ritardi a questi ultimi imputabili.

4. Gli incentivi sono liquidati, con riferimento agli incarichi affidati, dal Dirigente del Servizio procedente con propria determinazione previa predisposizione da parte del RUP di apposita scheda contenente l'attestazione di regolare svolgimento delle attività da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro e di sussistenza dei presupposti per poter procedere con la liquidazione (di seguito anche "Scheda incentivi"); ove richiesto il RUP formula la proposta di liquidazione. Ove il RUP sia lo stesso Dirigente del Servizio procedente, la determinazione di liquidazione degli incentivi è adottata dal Direttore del Dipartimento competente ovvero, qualora coincidente con il Dirigente del Servizio procedente, dal Direttore Generale ovvero ancora, in mancanza, dal Segretario Generale.

5. Il RUP, per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture incentivabili, una volta adottato l'atto di approvazione del C.R.E. o del collaudo nei lavori, o emesso il certificato di verifica di conformità per i servizi e le forniture, provvede senza indugio, e comunque entro 60 giorni, alla predisposizione e all'inoltro al Dirigente del Servizio procedente la scheda incentivi contenente la proposta di liquidazione (ove richiesta), debitamente corredata della attestazione di regolare svolgimento delle attività da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro e di sussistenza dei presupposti per poter procedere con la liquidazione. A tal fine il RUP acquisisce dai vari uffici competenti atti, documenti e ogni altro elemento di giudizio utile a comprovare l'effettiva attribuibilità delle operazioni compiute dai singoli dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro e, di



conseguenza, a determinare l'esatta quota di incentivo a ciascuno spettante. La scheda di liquidazione contiene, per ciascun dipendente e con riferimento a ciascuna fase o sottofase di ogni affidamento, la specifica indicazione della o delle annualità cui l'incentivo deve essere imputato secondo il criterio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 4, del Codice, con espressa specificazione della quota di competenza di ciascuna annualità.

6. La determinazione dirigenziale di liquidazione dell'incentivo approva la Scheda di liquidazione completa di tutti gli elementi sopra indicati. Il Dirigente, acquisita la Scheda, può chiedere al RUP chiarimenti, specificazioni, integrazioni e/o modifiche alla scheda, indicandone le ragioni. Eventuali scostamenti nella determinazione di liquidazione rispetto alla proposta del RUP devono essere motivati. Qualora la posizione di alcuni incaricati di una specifica fase o sottofase richieda maggiori approfondimenti ai fini della liquidazione dell'incentivo, il Dirigente del Servizio proponente può adottare – acquisita la relativa proposta del RUP – una determinazione di liquidazione, a favore degli incaricati la cui posizione sia definita.

7. La liquidazione finale avviene dopo la redazione e l'approvazione dello stato finale e del collaudo ovvero della verifica di conformità.

8. Il dirigente del Servizio procedente, di norma entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione completa occorrente ai fini della liquidazione degli incentivi, dà seguito alla relativa procedura mediante l'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e di tutti gli atti amministrativo-contabili conseguenti.

9. Le eventuali modifiche alle proposte di ripartizione degli incentivi del RUP da parte dei soggetti di cui al precedente comma 4, nonché l'applicazione delle penali e delle riduzioni debbono essere adeguatamente motivate e riportate nei relativi atti di liquidazione.

10. La proposta del RUP di ripartizione degli incentivi in fase di liquidazione finale non dà titolo alla percezione degli incentivi in assenza della determinazione di liquidazione del competente Dirigente.

11. Qualora sussista l'obbligo di rispettare specifiche modalità o tempistiche per la rendicontazione delle spese per incentivi alle funzioni tecniche relative ad affidamenti di lavori, servizi e/o forniture etero-finanziati, o qualora sussista il rischio di una decadenza, anche parziale, da un finanziamento o dalla ammissibilità a rendiconto di taluna spesa la determinazione dirigenziale di liquidazione dell'incentivo è adottata, in deroga a quanto ordinariamente previsto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, prima del completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture incentivabili, dal Dirigente del Servizio procedente, sulla base di apposita relazione del RUP che:

(i) attesti, con specifica motivazione, la sussistenza di una delle condizioni stabilite dal presente comma ai fini dell'ammissibilità della liquidazione anticipata;

(ii) attesti che la liquidazione degli incentivi viene anticipata della sola tempistica necessaria per consentire il regolare espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili propedeutiche alla rendicontazione delle spese per gli incentivi alle funzioni tecniche secondo una valutazione di necessaria cautela e ragionevolezza;

(iii) attesti che, per i lavori, servizi e forniture ancora non conclusi, cui si riferisce l'incentivo da liquidare, non sussistono elementi ostativi al relativo completamento nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti nel contratto;

(iv) per le attività incentivabili relative a fasi o sottofasi del processo realizzativo/acquisitivo già svolte dagli incaricati, attesti il regolare svolgimento dell'incarico, quantifichi la quota di incentivo spettante in via definitiva a ciascun incaricato e accerti positivamente la sussistenza di tutte le

condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento per procedere alla liquidazione, fatta eccezione per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;

(v) per le attività incentivabili relative a fasi o sottofasi del processo realizzativo/acquisitivo ancora da svolgere o da completare, attesti che non sussistono elementi ostativi al loro completamento da parte degli incaricati nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti nel contratto, quantifichi in via definitiva la quota di incentivo spettante a ciascun incaricato riferita a tali attività, e dia espressamente atto che la liquidazione anticipata è sottoposta a condizione risolutiva espressa qualora si verificano emergano, successivamente alla adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione, circostanze ostative al riconoscimento dell'incentivo o che possano incidere sulla sua quantificazione ai sensi del presente Regolamento, con conseguente obbligo dei destinatari di restituzione delle somme liquidate e percepite in tale eventualità.

## **Art. 8. Vigilanza**

1. Il RUP è tenuto a vigilare sul corretto espletamento degli incarichi di cui al presente Regolamento e a segnalare ogni eventuale inadempienza o anomalia al Dirigente del Servizio procedente.

2. Nell'ipotesi in cui, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza del RUP, si evinca che taluno degli incarichi conferiti non può essere portato a termine nei tempi previsti o emerga un inadempimento o inesatto adempimento suscettibile di determinare un pregiudizio per l'Amministrazione o un ritardo nella realizzazione delle opere o nell'acquisizione delle forniture o dei servizi oggetto dell'affidamento, il RUP ne dà informazione al Dirigente del Servizio procedente, il quale assume con adeguata tempestività i provvedimenti occorrenti per assicurare il raggiungimento del risultato, ivi compresa la eventuale rimodulazione del gruppo di lavoro, nelle more di più approfondite valutazioni.

## **Art. 9. Penali e responsabilità**

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sempre revocati e non è corrisposto alcun incentivo ai soggetti incaricati che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risultino responsabili – per fatto ad essi imputabile – di:

- a) omesso adempimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) ritardi gravi o reiterati, qualora l'inadempimento permanga dopo due solleciti scritti;
- c) ritardo che comporta l'applicazione di una penale superiore al 20% dell'importo spettante al dipendente, ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo;
- d) gravi errori professionali;
- e) gravi o reiterate violazioni tecniche, contabili o amministrative nello svolgimento dell'incarico conferito e/o dei correlati obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro o dal codice di comportamento;
- f) errori, omissioni, negligenze o inadempimenti, qualora l'attività svolta dall'incaricato non risulti utile per l'Amministrazione;
- g) errori, omissioni, ritardi, negligenze o inadempimenti imputabili al dipendente, non ricompresi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) del presente comma, pregiudizievoli per l'Ente, tali da determinare ingiustificati aumenti dei costi previsti nel quadro economico, perdita di finanziamenti o comunque danni per la Città metropolitana.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, terzo periodo del Codice, in caso di incrementi ingiustificati, imputabili al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico attribuito, come fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro e sue successive modificazioni e/o integrazioni, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo e ferme restando altresì eventuali ulteriori forme di responsabilità, l'incentivo da corrispondere all'incaricato è ridotto di una

penale pari all'1 per cento dell'importo spettante al dipendente inadempiente, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni, fino ad un massimo del 20%.

3. Il RUP è tenuto a vigilare sul corretto espletamento degli incarichi di cui al presente Regolamento. Qualora risultino delle irregolarità, errori, omissioni, ritardi o negligenze nell'espletamento degli incarichi, il RUP ne dà informazione al Dirigente del Servizio precedente, il quale richiede chiarimenti scritti all'incaricato, assegnando un termine per la presentazione di giustificazioni, chiarimenti o memorie. Esaminata la documentazione acquisita il dirigente, tenuto conto della gravità e rilevanza delle irregolarità riscontrate, in caso di ritardi o violazioni non gravi formalizza un sollecito scritto e assegna all'interessato un termine per provvedere all'espletamento dell'incarico. In caso di ulteriori irregolarità nell'adempimento di non grave entità, il Dirigente del Servizio precedente formalizza un secondo sollecito scritto e assegna all'incaricato un ulteriore termine per il completamento delle attività.

4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati dal Dirigente del Servizio precedente, su proposta del RUP, o di propria iniziativa, sentiti in ogni caso il dipendente interessato, il RUP e il Direttore del Dipartimento di riferimento, con atto motivato.

5. Al personale cui sia revocato l'incarico per inadempienza, non potranno essere conferiti per due anni altri incarichi ai sensi del presente Regolamento.

6. L'accertamento di cui ai precedenti commi non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.

#### **Art. 10. Disposizioni di coordinamento e finali**

1. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche a propri dipendenti per effetto di accordi o convenzioni con CMRC, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori, servizi o forniture, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia.

2. Il compenso, al lordo degli oneri riflessi, riconosciuto in caso di incarichi conferiti da altre amministrazioni ai sensi del precedente comma, è versato ad esse con le modalità e nei termini indicati negli accordi o nei provvedimenti di liquidazione di CMRC.

3. Se l'incentivo per funzioni tecniche è a carico di soggetti terzi, ovvero di altre amministrazioni, enti concedenti o soggetti concessionari, la quota di incentivo spettante ai dipendenti di CMRC per le funzioni tecniche svolte deve essere accertata in entrata con determinazione del dirigente di CMRC competente, e successivamente liquidata in applicazione di quanto previsto negli accordi con le suddette amministrazioni o negli atti di concessione, nel rispetto del presente Regolamento.

4. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate all'esterno oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45.

5. Il presente Regolamento si applica alle procedure ed ai contratti (inclusi gli accordi quadro) per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 1 luglio 2023, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

6. Agli incentivi relativi alle procedure e ai contratti rispetto ai quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati anteriormente al 1 luglio 2023, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, si applica il “Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all’articolo 93, comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006” approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 51 del 28.05.2019 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le deroghe previste dalla norma per i Progetti PNRR.

7. La Città metropolitana effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del Regolamento, ivi compreso il rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, anche attraverso l’emanazione di Circolari da parte del Direttore Generale.